

12/3-14

## **CITTA' DI TORINO**

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3  
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

**27 FEBBRAIO 2014**

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **27 febbraio 2014**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 24 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BELLO**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

**SEDUTA PUBBLICA**

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE IN MERITO AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 FEBBRAIO 2012 (MECC. 2011 06634/016). MODIFICA"**

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 FEBBRAIO 2012 (MECC. 2011 06634/016). MODIFICA"

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della III Commissione CARDILE, riferisce:

La Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo Settore Attività Economiche e di Servizio, Sportello Unico Attività Produttive, Pianificazione Commerciale con nota del 03/02/14 ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere parere di competenza in merito al "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2012 (mecc. 2011 06634/016). Modifica.

Con deliberazione del Consiglio Comunale 6 febbraio 2012 (mecc. 2011 06634/016) è stato modificato il regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista al fine di recepire la Risoluzione della Regione Piemonte del 17 luglio 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 21 luglio 2011, con la quale si precisa che "tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate".

La citata Circolare della Regione non prevede la possibilità che possano sussistere dei massaggi che non abbiano né le caratteristiche del massaggio terapeutico né di quelle del massaggio estetico, diversamente da quanto ritengono invece gli operatori che praticano dei massaggi denominati Bionaturali. Le discipline Bionaturali non hanno trovato ancora un espresso riconoscimento da parte di una normativa dello Stato, nonostante il Parlamento Europeo abbia approvato la Risoluzione n. 75 del 29 maggio 1997 ed il Consiglio d'Europa la Risoluzione n. 1206 del 4 novembre 1999 con le quali si afferma la necessità che tali attività vengano regolamentate dagli stati membri. Quasi tutti le normative che le Regioni hanno approvato, con lo scopo di disciplinare la materia, sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale: invero, con la Sentenza 353/2003 è stata dichiarata incostituzionale la Legge del 24 ottobre 2002 n. 25 della Regione Piemonte, e con la Sentenza 424/2005 è stata dichiarata incostituzionale la Legge n. 13 del 31 maggio 2004 altro tentativo della stessa regione. Uguale sorte è toccata anche

alle Leggi della Regione Veneto, Regione Emilia Romagna e, da ultimo, anche la Legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012 n. 3 è stata dichiarata incostituzionale con Sentenza 78/2013 del 5 maggio 2013: nella motivazione si specifica che, in materia di discipline bio-naturali, la potestà legislativa regionale debba rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale confermando il concetto insuperabile che la legge regionale non può dar vita a nuove figure professionali.

La Corte Costituzionale con Ordinanza n. 149 del 1988, chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'articolo 348 del Codice Penale, ha precisato che l'esercizio abusivo di una professione è sanzionabile solo nel caso in cui lo Stato richieda una speciale abilitazione per l'esercizio della stessa, pertanto, sino a quando le attività in argomento non saranno disciplinate dallo Stato, possono essere svolte come esercizio di una professione privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. Sulla materia, con riferimento all'attività dello shiatsu, si è pronunciato il Tribunale di Padova con la Sentenza n. 1004/06 del 15 maggio 2006 e proprio in riferimento a tale attività il coordinatore della Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni, con nota del 15 maggio 2012 prot. 224.54, nel dare riscontro ad una specifica richiesta di parere, ha precisato che l'attività dello shiatsu e quella dell'estetista sono distinte e non sovrapponibili, auspicando comunque che la materia venga discussa nella Conferenza stante l'assenza di una normativa statale che regola la stessa.

La Conferenza Stato Regioni ha approvato un'intesa in data 7 febbraio 2013 confermando che le attività di agopuntura fitoterapia e omeopatia debbano essere ricondotte all'ambito medico.

Recentemente anche la Regione Piemonte è nuovamente intervenuta sulla materia con la nota della Direzione Sanità - Chiarimenti in merito alla legge per definire gli ambiti di applicazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" - del 30 luglio 2013 prot. 18311/DB2017, precisando che "le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitate nel rispetto della Legge 4/2013 senza obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)".

La Circolare continua "Coloro che dichiareranno di operare ai sensi della Legge n. 4/2013 ma che utilizzeranno richiami pubblicitari riferiti ad effetti terapeutici o estetici, interverranno sui loro clienti con pratiche invasive, prometteranno guarigioni da malattie o miglioramento del benessere psicofisico, saranno pertanto perseguiti dagli organi di controllo competenti del Servizio Sanitario Regionale".

La legge 14 gennaio 2013 n. 4 è espressamente rivolta alle professioni non regolamentate con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi od elenchi, delle professioni sanitarie e delle attività artigianali commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (articolo 1).

La lettura dei lavori parlamentari, relativi all'approvazione della richiamata legge,

evidenzia che l'attenzione del Legislatore è rivolta anche alle discipline naturali; infatti, si legge negli atti parlamentari della seduta n. 621 di lunedì 16 aprile 2012 a proposito dell'intervento dell'Onorevole Laura Froner: "... Quello delle professioni non regolamentate è un mondo in cui operano, oltre ai professionisti molto diffusi, come i già citati tributaristi - oltre cinquemila - ed i naturopati - oltre diecimila - anche altri che possono risultare magari sconosciuti ai più, ma che sono destinati ad una rapida diffusione parallelamente allo sviluppo del mercato.

E' in forte ascesa per esempio la professione del counselor (circa 2.500 professionisti che, attraverso il dialogo e l'interazione, aiutano le persone a gestire ed a risolvere problemi e a prendere decisioni), quella degli arteterapeuti (specialisti che utilizzano il linguaggio delle arti con finalità di tipo strettamente terapeutico e riabilitativo) e dei tecnici emodialisi (circa mille professionisti che svolgono attività sui pazienti necropatici in dialisi per problemi inerenti la conduzione, il controllo e la manutenzione delle apparecchiature di terapia), senza dimenticare i clinical monitors (che accompagnano la sperimentazione del farmaco dal laboratorio al paziente), gli operatori omeosinergetici, specialisti di medicina non convenzionale basata sulle discipline naturali che valorizza le risorse vitali proprie di ogni essere vivente ...". Quanto sopra riportato è senz'altro rilevante in quanto l'intenzione del Legislatore costituisce uno dei criteri interpretativi da utilizzare nell'applicazione della legge in base all'articolo 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi).

Richiamando i contenuti della citata nota della Regione Piemonte nella parte in cui afferma che: "... le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitati nel rispetto della Legge 4/2013 senza obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività ..." e quelli della Legge Regionale 12 agosto 2013 n. 17 articolo 9 comma 1, in cui si stabilisce: "... le attività pertinenti alle strutture turistico-alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, quali, ad esempio, palestre, spa, centri benessere, che comprendano tra l'altro saune e servizi similari, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di accoglienza e di relax della clientela alloggiata, se non estese ad attività mediche e di estetista, possono essere direttamente gestite con impiego di personale interno all'azienda opportunamente istruito. Le attività di cui al presente comma non sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista)", non può non ritenersi che il quadro normativo sia mutato, peraltro, la normativa regionale di cui al periodo precedente configura espressamente la possibilità che possa essere svolta un'attività non riconducibile né ad attività mediche né di estetista.

Si rende necessario - alla luce delle argomentazioni di cui sopra - procedere alla modifica del regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista al fine di adeguarlo ai mutati aspetti normativi.

Il mutato quadro normativo evidenzia inoltre che la materia delle attività non regolamentate può essere disciplinata dalle Regioni, non con lo scopo di creare nuove categorie professionali, ma esclusivamente per stabilire le modalità e le prescrizioni a cui si devono

attenere coloro che le esercitano; come ad esempio è avvenuto in riferimento alle attività di tatuaggio e piercing, la cui disciplina è stata definita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 maggio 2003 n. 46.

Rilevante appare inoltre la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale 98/2013 del 5 maggio 2013 nella parte in cui conferma che la definizione di attività di estetista non può essere diversa da quella prevista dalla Legge 1/1990 precisando che ogni diversa definizione non può avere alcun valore dispositivo, conseguentemente anche il regolamento comunale sull'attività di acconciatore ed estetica deve essere adeguato in tal senso.

A questo proposito va ancora aggiunto che in data 23 dicembre 2013 è pervenuto, per conto dell'Associazione di categoria CNA, il parere dello studio legale Frignani Viarano e associati in merito all'applicazione della Circolare del 30 luglio 2013 prot. 18311/DB2017 della Direzione Sanità (Chiarimenti in merito alla legge per definire gli ambiti di applicazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate") nel quale non si condivide la proposta di modifica apportata all'articolo 12 del vigente regolamento ritenendo che il nuovo quadro normativo vada ad integrare quello precedente e non a sostituirlo "Questa espressa riserva fa sì che la legge in questione integri, e non modifichi, il quadro normativo che disciplina le professioni e dimostra che il Legislatore nazionale ha voluto porre in essere una disciplina nazionale di chiusura o residuale a cui occorre fare riferimento solo quando non siano rinvenibili norme specifiche".

In realtà la proposta di modifica dell'articolo 12 del regolamento comunale, dopo l'incontro avvenuto in data 2 dicembre 2013 con le Associazioni di categoria e la Commissione Comunale prevista dall'articolo 5 del Regolamento comunale sull'attività di acconciatore ed estetista, si è concretizzata in una riformulazione dello stesso che nella nuova veste racchiude pienamente le prospettive del mutato quadro normativo; infatti, la proposta di modifica recita: "Le attività che non ricadono tra le prestazioni di estetica o tra quelle di natura sanitaria possono essere effettuate nel rispetto delle correlative normative che le disciplinano".

La riformulazione dell'articolo 12 del regolamento comunale conferma che le prestazioni, compresi i massaggi, che sono effettuate con lo scopo e le modalità previste dalla Legge 1/1990, sono assoggettate alla disciplina normativa dell'attività di estetica; parallelamente deve argomentarsi che le prestazioni, compresi i massaggi, effettuati con finalità terapeutiche devono essere assoggettate alla normativa delle attività mediche.

La proposta di modifica prendendo atto del mutato quadro normativo non esclude, in via meramente dichiarativa, che possano essere messe in atto delle prestazioni non ricadenti né nell'attività di estetica né in quella terapeutica. A riprova, come sopra evidenziato, lo stesso Legislatore regionale ha espressamente previsto, con la Legge Regionale 12 agosto 2013 n. 17, articolo 9, comma 1, la fattispecie di prestazioni non ricadenti nelle attività mediche o di estetista, effettuate all'interno di attività ricettive, per garantire un più elevato livello di accoglienza e di relax della clientela alloggiata.

Occorre, in ultimo, esaminare la richiesta che le Associazioni di categoria hanno avanzato

alla Città e cioè di introdurre, come già avvenuto nel Comune di Milano, l'affido di poltrona ovvero la possibilità, per le attività di estetica e acconciatore già autorizzate, di affidare ad un imprenditore, in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività, l'uso di una cabina o di una poltrona.

Tale richiesta è avanzata per consentire, nell'attuale difficile congiuntura economica, a giovani imprenditori di poter iniziare l'attività senza sostenere i costi d'impresa relativi all'allestimento ed alla gestione dei locali, parimenti consente agli esercenti in attività di ridurre i costi di gestione affidando a terzi imprenditori l'uso di una parte delle proprie attrezzature. Peraltro, questa nuova forma organizzativa potrebbe anche costituire una strada per far emergere le attività non regolari.

In riferimento alle modifiche regolamentari proposte, in data 2 dicembre 2013, sono state sentite le associazioni di categoria e la Commissione Comunale prevista dall'articolo 5 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.

In data 20 dicembre 2013 è pervenuto il parere favorevole del Dipartimento Integrato della Prevenzione S.C. Igiene e Sanità emesso con nota del 19 dicembre 2013 prot. 116438/L1.02.2.04 in merito agli aspetti igienico-sanitari delle modifiche proposte; le osservazioni contenute nello stesso sono state interamente recepite.

Sentita la III Commissione, riunitasi in data 17/02/14, si ritiene di esprimere **parere favorevole** in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 00123/016 "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2012 (mecc. 2011 06634/016). Modifica.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
  - Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
  - Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
    - favorevole sulla regolarità tecnica;
- Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** in merito alla

deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 00123/016 “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2012 (mecc. 2011 06634/016). Modifica.

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	24	
Astenuti	7	(Bolognesi, Bosticco, Furnari, Geninatti Togli, Miletto, Noccetti e Paoli)
Votanti	17	
Voti favorevoli	17	

#### DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 00123/016 “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2012 (mecc. 2011 06634/016). Modifica.